



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "Valerio Flacco"

Codice Fiscale: n. 80015350590 Tel. 0773/877355 Tel.Fax.0773/876131

Via Bari snc 04010 SEZZE SCALO

ltic80200c@istruzione.it - ltic80200c@pec.istruzione.it – www.icvalerioflacco.edu.it

Comunicazione n. 9 del 18/09/2023

- A tutto il personale docente e Ata
- Al Direttore S.G.A
- Al Sito web

Oggetto: "Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni – Collaboratori scolastici - Docenti"

Si diramano le seguenti istruzioni operative in materia di vigilanza.

Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni
Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità.

A loro vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri.

Il personale ausiliario, che indossa apposito cartellino di riconoscimento, garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso ad estranei.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

1. Entrata degli alunni

Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal DSGA ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:

- l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal DSGA;
- la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola e/o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni o, per le scuole dell'infanzia, dopo l'arrivo degli scuolabus;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

2. La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare durante le attività didattiche la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

3. La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

4. La vigilanza degli alunni durante la ricreazione

Durante l'intervallo collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

5. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

Su richiesta dei docenti o per specifica disposizione del DSGA, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa
- i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

6. La vigilanza degli alunni diversamente abili

I collaboratori scolastici all'uopo individuati dal DSGA hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni portatori di handicap con particolare riguardo a quelli portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi.

7. Uscita degli alunni da scuola

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita e il cancello esterno dell'edificio sulla base del piano di sorveglianza predisposto dal DSGA con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni;
- affidare al personale del mezzo gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus sulla base delle disposizioni impartite dal DSGA;
- prendere in consegna gli alunni in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato, avvisare prontamente i genitori e richiedere l'intervento della locale stazione dei Carabinieri quando sia trascorso un lasso di tempo ragionevole.

8. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni

Personale docente

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dalla scuola. Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo,
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori/referenti di plesso siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni.

1. Entrata degli alunni

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

I docenti in aula devono:

- fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti, e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro di classe il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo;
- verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;

- registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- segnalare tempestivamente alla dirigenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate.

I docenti utilizzeranno sia il registro elettronico sia quello cartaceo di classe per le segnalazioni sopra riportate.

2. La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

Durante l'esercizio delle attività didattiche il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo. I docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché

- gli studenti tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciati in ordine e puliti;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari restino spenti;

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione.

In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe di vigilare momentaneamente sugli alunni.

3. La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

I docenti della prima ora arriveranno a scuola alle 7.55.

Al termine dell'ora di lezione, gli insegnanti si recheranno il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Gli insegnanti sono altresì tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla direzione eventuali anomalie.

4. La vigilanza degli alunni durante la ricreazione

Durante l'intervallo-ricreazione la vigilanza è effettuata dai docenti in orario di servizio in ciascuna classe nell'ora precedente l'inizio dell'intervallo.

In particolare i docenti sono tenuti a:

- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti nella propria classe ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento corretto;
- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- consentire l'uscita ad un o/due alunni per volta per recarsi in bagno

Durante l'intervallo gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza senza però ostacolare le normali esigenze di movimento dei giovani. Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti spettano i turni di sorveglianza.

5. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad altra gli allievi con cui faranno lezione;
- a riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva (o nelle modalità di cui al punto 3);
- ad accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni. In questo caso il docente dovrà accertarsi che tutti gli alunni siano usciti dalla classe.

Spetta ai docenti di Scienze Motorie accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa. Analogamente gli spostamenti verso e da i laboratori dovrà avvenire sempre con la presenza degli insegnanti. Ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato dal DSGA

6. La vigilanza degli alunni diversamente abili

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno, deve garantire costante vigilanza sui minori

diversamente abili, specie per quelli per i quali siano particolarmente imprevedibili le loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

7. Uscita degli alunni da scuola

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

- accompagnare gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio ed assistere all'uscita, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente e che vengano presi in consegna dal genitore/affidatario o suo delegato.
- . Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento qualora non vi sia conoscenza personale;
- affidare al personale del mezzo gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus;
- in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato, avvisare prontamente i genitori e affidare il minore alla vigilanza del collaboratore scolastico in servizio;
- in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola annotare sul registro l'ora di uscita e affidare l'alunno al collaboratore scolastico;
- consentire agli alunni della scuola secondaria di primo grado, ove sia stata presentata dai genitori apposita autorizzazione, l'uscita autonoma da scuola al termine delle lezioni.

8. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, uscite, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente Scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

Spetta agli insegnanti durante le uscite e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento. Al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione i docenti accompagnatori devono accertarsi che gli alunni vengano presi in consegna dal genitore/affidatario o suo delegato.

Nella scuola intesa come comunità educante ogni figura adulta si ritiene abbia titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione per l'osservanza delle disposizioni impartite.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Carolina Gargiulo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/93, art. 3, comma 2